

Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 4268/2012

Trattazione del procedimento in camera di consiglio - Contrasto con l'art. 6 C.E.D.U. - Esclusione - Fondamento.

La previsione dell'art. 380-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui al procedimento di regolamento di competenza non si applica la disposizione del quinto comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ., comporta la trattazione del procedimento in camera di consiglio, ma ciò non contrasta con l'art. 6 della C.E.D.U., atteso che il principio, posto da tale norma, della pubblicità del giudizio, pur costituendo un cardine dell'ordinamento democratico, non trova applicazione assoluta, potendo ben essere limitato anche nell'interesse della giustizia, laddove esigenze particolari, quale appunto quella concernente la celerità della decisione, lo giustificano.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4268 del 16/03/2012

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

4268

2012